



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 45 DEL 10/02/2026

**OGGETTO: INTERDIZIONE PARZIALE DEL TERRAZZO PERTINENZIALE
DELL'APPARTAMENTO DI VIA IMPERIALE CIVICO 45A CAUSA
PERICOLO ESTERNO.**

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 04/02/2026, i Vigili del Fuoco intervenivano in pronto intervento presso l'unità immobiliare di Via Imperiale civico 45A, in ragione della caduta di un masso da un'opera di sostegno stradale della comunale Salita Vecchia di Nostra Signora del Monte;
- in pari data, il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità, in sede di sopralluogo, prendeva visione del masso rovinato e dello stato precario del muro di contenimento soprastante le volte mattonate di sostegno della comunale Salita Vecchia di Nostra Signora del Monte (già oggetto di manutenzione in altre parti);
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato – si è disposto, congiuntamente al personale dei Vigili del Fuoco, l'interdizione del terrazzo di pertinenza del civico 45A di Via Imperiale;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 04/02/2026 – rif. prot. n.0057422.I del 05/02/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di

contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da Nota Prot. n. 0057379.U del 05/02/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;

- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 04/02/2026 concordemente con i Vigili del Fuoco – e, successivamente, con la nota prot. 0057379.U del 05/02/2026 – l'interdizione e la chiusura – fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione – per:

- terrazzo di pertinenza del civico 45A di Via Imperiale,

come meglio rappresentato dall'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica

Documento sottoscritto digitalmente

Incolumità per quanto di competenza;

- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valbisagno;
- al Municipio III Bassa Valbisagno, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Strade;
- alla Direzione Patrimonio;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- alla Direzione Manutenzione e verde pubblico;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO GRAFICO ORDINANZA DELLA SINDACA

OGGETTO: INTERDIZIONE PARZIALE DEL TERRAZZO PERTINENZIALE DELL'APPARTAMENTO DI VIA IMPERIALE CIVICO 45A CAUSA PERICOLO ESTERNO.



Figura 1: individuazione di massima dell'area privata interdetta 